

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581****ASSOMARE****Roma, 17 Novembre 2014****NOR14349****SM****Oggetto: Sisma del Maggio 2012. Credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2014.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2014, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2014, con il quale viene modificato il credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del Maggio 2012 (previsto dal Decreto 23 dicembre 2013) per i costi sostenuti entro il 31 Dicembre 2014 per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni utilizzati nella attività d'impresa o di lavoro autonomo, distrutti, inagibili o danneggiati dal terremoto.

In particolare, nel rispetto delle nuove condizioni stabilite dal Decreto in commento, possono fruire della misura le imprese ed i lavoratori autonomi che - alla data del 20 maggio 2012 - avevano sede legale od operativa e svolgevano le loro attività in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e che, per effetto dello stesso evento calamitoso, hanno subito: la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale; la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la loro attività.

Per accedere al credito d'imposta, gli interessati devono presentare un'apposita domanda telematica all'Agenzia delle Entrate nei termini che verranno stabiliti con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in esame; nell'istanza, i soggetti richiedenti dovranno indicare l'importo dei costi agevolabili sostenuti negli anni 2012 e 2013. Inoltre, il Decreto dispone che l'Agenzia delle Entrate sospenda la procedura di attribuzione del credito d'imposta prevista dal Provvedimento dell'11 aprile 2014, relativa alle istanze presentate entro il 30 giugno 2014.

Spetterà, infine, ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di determinare la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto.

Il testo del d.m. del 3 Ottobre u.s. è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.